



Associazione Rete ITER
Via San Lorenzo da Brindisi, 14 - 00154 Roma
Tel. 06.5160.0539 - Fax 06.5188.2122
e-mail: segreteria@reteiter.it - sito internet www.reteiter.it
Cod. Fiscale 90045560027 - P. IVA 02306880028

STATUTO DELLA RETE ITER

Approvato dall'Assemblea dei soci (Torino, 23 Novembre 2011)

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita una Associazione avente la denominazione: Rete ITER.
2. L'Associazione ha sede legale in Roma, via S. Lorenzo da Brindisi 14.
3. La sede legale potrà essere modificata mediante deliberazione del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 10, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
4. L'Associazione potrà istituire sedi operative secondarie, rappresentanze e succursali distaccate su tutto il territorio nazionale e all'estero.

ART. 2 – DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 – SCOPI

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. Eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale non potranno essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.
3. L'Associazione ha i seguenti scopi:
 - a) contribuire allo sviluppo delle comunità locali attraverso la realizzazione di iniziative culturali, sociali e formative;
 - b) promuovere l'innovazione delle politiche giovanili, in particolare mediante la diffusione dei "Piani Locali Giovani";
 - c) sostenere ogni iniziativa di sviluppo locale per la pianificazione, la realizzazione e la valutazione di azioni finalizzate a favorire la coesione sociale, le pari opportunità e l'esercizio dei diritti;
 - d) favorire i processi di crescita delle comunità locali attraverso la diffusione e lo scambio di buone prassi;
 - e) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita della comunità e all'assunzione delle responsabilità civiche;
 - f) migliorare il sistema dei servizi e degli interventi sociali, in particolare quelli educativi in favore delle nuove generazioni;
 - g) promuovere il lavoro in rete tra istituzioni, enti, organismi e professionisti che si occupano di politiche ed interventi per i giovani.

ART. 4 – ATTIVITÀ

1. Al fine di raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3, l'Associazione organizza, patrocina, partecipa, promuove, realizza e coordina:
 - a) esposizioni, convegni, seminari, campus e altri eventi e iniziative, sia a livello nazionale che internazionale;
 - b) studi, ricerche e pubblicazioni;
 - c) incontri, scambi e azioni di informazione e sensibilizzazione;
 - d) percorsi di formazione e di aggiornamento a ogni livello, ivi incluso quello universitario;
 - e) azioni di lavoro in rete con persone fisiche e giuridiche, come enti pubblici, società, associazioni, consorzi, fondazioni e altre organizzazioni;
 - f) interventi di consulenza, assistenza tecnica, monitoraggio, valutazione e accompagnamento, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati;
 - g) ogni altra azione, misura o intervento utile al perseguimento dei propri scopi statuari.
2. Unicamente in via strumentale alla realizzazione degli scopi sopra indicati e comunque solo ed esclusivamente per autofinanziarsi, l'Associazione può esercitare anche attività commerciali ed attività di somministrazione di cibi e bevande.

ART. 5 – SOCI

1. I soci si suddividono in
 - a. soci ordinari
 - b. soci onorari

ART. 6 – SOCI ORDINARI

1. Sono soci ordinari le persone giuridiche iscritte all'Associazione e in regola con il pagamento della quota annuale.
2. Possono iscriversi all'Associazione:
 - a. Gli Enti locali, singoli o associati;
 - b. Le Associazioni, le Cooperative sociali, le Fondazioni, gli Enti di ricerca e altri Enti senza finalità di lucro.
3. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione in qualità di soci devono presentare una domanda scritta, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo, in cui dichiarano di condividere gli scopi e le modalità organizzative della Rete ITER, secondo quanto definito nel presente Statuto.
4. La qualità di socio ordinario si acquista:
 - a. Con l'accettazione della domanda di ammissione deliberata, con maggioranza almeno dei 2/3, da parte del Consiglio Direttivo;
 - b. Con il pagamento della quota sociale.
5. Si perde la qualità di socio ordinario per recesso o esclusione.
6. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
7. I soci che non abbiano comunicato per iscritto la propria dichiarazione di recesso prima di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio prevista al 31/12 di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota annuale.
8. L'esclusione dell'associato dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci soltanto ove ricorrano gravi motivi, in tal caso l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria, come previsto dalla legge.
9. Rientrano tra i motivi la morosità nel pagamento della quota sociale di due annualità e l'incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione. In questi casi l'esclusione è deliberata dalla maggioranza semplice del direttivo.

10. La perdita della qualità di associato non attribuisce allo stesso, ai sensi dell'art. 37 c.c., alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né titolo alla restituzione delle quote versate all'Associazione.
11. Il Consiglio Direttivo definisce le procedure per l'iscrizione e l'entità delle quote associative, tenendo conto della tipologia e dell'ordine di grandezza dei soci, sulla base delle eventuali linee di indirizzo emanate dall'Assemblea dei soci.
12. I soci ordinari dell'Associazione sono tenuti:
 - a. Al pagamento della quota sociale con cadenza annuale, entro i termini prescritti;
 - b. All'osservanza del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – SOCI ONORARI

1. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza assoluta dei suoi membri e con il parere favorevole del Presidente, può nominare come soci onorari persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e che con il loro contributo economico e professionale sostengono le finalità dell'Associazione.
2. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote sociali di ammissione e successive. Essi possono comunque contribuire alla dotazione di fondi dell'Associazione.
3. I soci onorari non hanno diritto di voto durante le Assemblee dei soci ordinari, ma vi possono partecipare in qualità di osservatori.
4. I soci onorari hanno diritto a frequentare i locali e gli spazi sociali e possono partecipare alle iniziative dell'Associazione.
5. Si perde la qualità di socio onorario, per recesso, esclusione o decesso.
6. L'esclusione del socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo soltanto ove ricorrano gravi motivi. Rientra tra questi l'incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

1. Organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Comitato Tecnico-scientifico.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice-Presidente.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'assemblea, deve essere oggetto di comunicazione scritta a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. L'assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo, elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e i membri del Comitato Tecnico-scientifico.
6. L'assemblea può eleggere un Presidente onorario, il quale è membro di diritto del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti.

7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti, ai sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c., a maggioranza di voti.
8. E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
9. Per l'elezione delle cariche sociali, le candidature devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
10. Nel caso non siano state presentate candidature ai sensi del comma precedente, le candidature potranno essere espresse durante la stessa riunione.
11. Risultano eletti alle cariche sociali coloro che ricevono il maggior numero di voti.
12. Le cariche sociali possono essere revocate dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti.
13. L'assemblea ordinaria:
 - a. Ratifica l'ammissione di nuovi soci determinata dal Consiglio Direttivo;
 - b. Delibera l'espulsione dei soci per azioni in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
14. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
15. Le delibere che modificano il presente statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre quelle che comportano lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate da almeno i 3/4 degli associati, ai sensi dell'art. 21 c.c..
16. La stessa assemblea con la stessa maggioranza provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio - estinte le obbligazioni in essere - ad Enti o Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, fatto salvo quanto stabilito dalla legge.
17. Delle riunioni dell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per l'occasione.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sugli investimenti e sulle iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni.
3. Al termine del loro mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Vice Presidente, istituisce gruppi di lavoro e attribuisce gli incarichi che ritiene opportuno per raggiungere le finalità dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.
7. La relativa convocazione può essere effettuata con le modalità ritenute più idonee.
8. Il Presidente, e in caso di sua assenza il vice Presidente, ne presiede le riunioni.
9. Tutti i soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come uditori, senza diritto di voto.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

11. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine al bilancio consuntivo e alle quote associative da sottoporre all'assemblea dei soci.
13. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, da persona chiamata dal Consiglio a fungere da segretario, viene redatto su apposito libro un verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
14. Il Consiglio Direttivo stabilisce le regole e le procedure per il funzionamento delle attività dell'Associazione, la cui osservanza, ai sensi dell'art. 5, è obbligatoria per tutti gli associati.
15. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e l'Amministratore dell'Associazione, stabilendo la tipologia, la durata dell'incarico e il relativo compenso.
16. Il Direttore, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, cura la programmazione e la gestione delle attività, dei progetti e di ogni altra operazione finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione che non sia attribuzione specifica degli organi sociali o dell'Amministratore.
17. L'Amministratore cura la contabilità, predispone i bilanci e gestisce le operazioni amministrative dell'Associazione.
18. Il Direttore e l'Amministratore partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con l'esclusione delle riunioni in cui si trattano temi relativi al comma 15.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione presiede l'assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
3. Il Presidente assume direttamente o tramite l'assegnazione di deleghe, la rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione, ivi compresa la rappresentanza processuale.
4. In particolare è attribuito al Presidente il compito di:
 - a. curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo dell'Associazione;
 - c. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
 - d. convocare l'Assemblea dei Soci;
 - e. relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo l'andamento della sua attività;
 - f. assumere, in caso d'urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo;
 - g. sostenere l'azione del Comitato Tecnico-Scientifico.
5. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni, salvo diversa indicazione dell'assemblea.
6. Al termine del mandato può essere riconfermato, per un massimo di tre mandati consecutivi.
7. La carica sociale è esercitata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del suo incarico.

ART. 12 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da persone con comprovate esperienze e competenze nel settore delle politiche giovanili.
2. I membri del Comitato tecnico scientifico sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per la durata di tre anni.
3. Al termine del mandato possono essere riconfermati, per un massimo di tre mandati consecutivi.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico sostiene l'Associazione nel raggiungimento dei suoi scopi statutari mediante analisi, studi, proposte e altre forme di collaborazione, organizzando i propri lavori in modo autonomo, in stretta collaborazione con il Presidente e il Consiglio Direttivo.
5. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.
6. Il Consiglio Direttivo può in ogni caso stabilire la corresponsione di gettoni di presenza alle riunioni dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 13 – PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote versate dagli associati;
 - b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - c) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
 - d) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni, eredità, legati e lasciti in genere;
 - e) da convenzioni con Enti Pubblici e/o privati;
 - f) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale ritenuta legittima dal Consiglio Direttivo;
 - g) dai fondi di riserva appositamente costituiti.

ART. 14 – ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi associativi hanno la durata di un anno e vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
2. Il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e ratificato dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
3. Eventuali attivi di bilancio saranno devoluti su disposizione del Consiglio Direttivo a sostegno delle attività dell'Associazione.

ART. 15 – PERSONALITÀ GIURIDICA

1. L'Associazione potrà conseguire la personalità giuridica su richiesta del suo legale rappresentante qualora tale richiesta sia approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. Le controversie tra soci, tra un socio e l'Associazione, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, saranno decise da un Collegio Arbitrale.
2. Il Collegio sarà composto da tre membri dei quali i primi due designati da ciascuna delle parti nelle forme previste dall'art. 810 c.p.c. ed il terzo da essi medesimi se d'accordo, altrimenti mediante designazione del Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente.
3. L'arbitrato avrà luogo in Roma nelle forme dell'arbitrato irrituale.

ART. 17 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e non incompatibile con esso, si fa pieno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi in materia.


The page concludes with a handwritten signature in blue ink and a circular blue stamp. The stamp contains the text 'rete irae' and a graphic element resembling a stylized 'e' or a similar symbol.